

SENATO DELLA REPUBBLICA

VI LEGISLATURA

(N. 1803)

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Ministro delle Finanze**

(TANASSI)

di concerto col **Ministro del Tesoro**

(COLOMBO EMILIO)

col **Ministro del Bilancio e della Programmazione Economica**

(GIOLITTI)

e col **Ministro dell'Agricoltura e delle Foreste**

(BISAGLIA)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 3 OTTOBRE 1974

Aumento dell'aliquota IVA per gli animali vivi della specie bovina

ONOREVOLI SENATORI. — In adempimento dell'impegno assunto dal Governo in sede di conversione del decreto-legge 6 luglio 1974, n. 254, recante maggiorazioni di aliquota in materia di imposizione indiretta, è stato predisposto l'unito disegno di legge con il quale viene elevata dal 6 al 18 per cento l'aliquota dell'IVA per il bestiame vivo bovino.

Il disegno di legge costituisce il primo atto di quella revisione della disciplina della imposta sul valore aggiunto nel settore della agricoltura di cui si avverte l'esigenza per migliorare il trattamento tributario di una attività produttiva che necessita di consi-

stenti incentivi per compensare la sua minore redditività e per consentirne, perciò, uno sviluppo adeguato ai bisogni della collettività e dell'economia nazionale.

La revisione sarà attuata, con riguardo agli orientamenti della Comunità economica europea, anche attraverso le norme correttive previste dall'articolo 17 della legge 9 ottobre 1971, n. 825, già in avanzata fase di elaborazione.

Le modifiche dovranno, tra l'altro, tendere ad assicurare, soprattutto ai piccoli agricoltori che beneficiano di regimi agevolati, di trarre intero vantaggio dalle particolari

disposizioni dell'articolo 34 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.

L'esperienza ha, infatti, posto in evidenza che del beneficio dalla detta norma previsto non sempre gli agricoltori riescono a fruire interamente per la maggior forza contrattuale dei commercianti acquirenti dei loro prodotti i quali, portando in detrazione importi di IVA effettivamente non corrisposti, vengono così spesso a realizzare una vera e propria rendita fiscale.

Non sembra tuttavia che effetti del genere potranno derivare dal disegno di legge di cui

si chiede l'approvazione, perchè nel settore agricolo più direttamente interessato all'allevamento del bestiame bovino gli operatori economici dispongono, in via generale, di una non trascurabile forza contrattuale tale da consentire ad essi di rivalersi interamente dell'onere d'imposta nei confronti degli acquirenti.

Il disegno di legge esclude dall'aumento dell'aliquota il bestiame destinato alla riproduzione, perchè, essendo questo in massima parte di provenienza estera, l'aggravio fiscale verrebbe a costituire un eccessivo onere finanziario per le aziende.

DISEGNO DI LEGGE

Articolo unico.

Per le cessioni e le importazioni degli animali vivi della specie bovina, compresi quelli del genere bufalo, indicati nella tabella A), parte prima, n. 2, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, l'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto stabilita nella misura del sei per cento dall'articolo 16 del decreto medesimo è elevata al 18 per cento.

La disposizione del precedente comma non si applica per le cessioni e le importazioni degli animali riproduttori di razza pura, di cui alla voce 01.02.AI della tariffa dei dazi doganali di importazione, approvata con decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1972, n. 919.